

FAQ N. 16

DOMANDA

1. Si chiede conferma che in virtù della vigenza della L.55/2019 non debba essere indicata la terna dei subappaltatori come indicato al paragrafo 9 pg 13 del disciplinare.
2. Si chiede inoltre conferma in caso di consorzi di coop ex art 45 co. 2 lett. b) codice, non sia necessario produrre atto costitutivo.

RISPOSTA

1. Si conferma che fino al 31 dicembre 2020, è **sospesa l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105** (obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara), **nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore** (dato che il medesimo non è più indicato prima della fase esecutiva).
2. L'atto costitutivo del consorzio deve essere allegato, come richiesto a pag 18 del disciplinare di gara, **I consorzi di cooperative fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili sono tra loro assimilabili**. Essi infatti assumono entrambi i caratteri di una struttura permanente in quanto presentano un oggetto consortile generale, dunque non limitato ad un determinato appalto, una propria fisionomia giuridica ed una propria autonomia anche patrimoniale. In particolare costituiscono un soggetto giuridico a sé stante, distinto organizzativamente e giuridicamente dalle consorziate che, mediante il contratto di consorzio, possono così realizzare anche appalti non assumibili singolarmente per mancanza dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante. Pertanto, sia i consorzi stabili che i consorzi di cooperative, costituiscono aggregazioni munite di una stabile organizzazione d'impresa, dotate di una propria soggettività ed autonoma qualificazione, al fine della partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici. Infatti è il consorzio come tale, inteso cioè come soggetto giuridico distinto dalle imprese consorziate di cui coordina l'attività imprenditoriale, il titolare formale e sostanziale del rapporto con la stazione appaltante.

La giurisprudenza ha chiarito la piena assimilazione dei consorzi di cooperative ai consorzi stabili (ex pluribus T.A.R. Campania, Napoli, 10 novembre 2017, n. 5300 e T.A.R. Sardegna, Cagliari, 10 aprile 2015, n. 693), tenuto conto dell'analogia tra i consorzi stabili e consorzi di cooperative e, in particolare, del carattere permanente di queste ultime che realizzano una nuova struttura soggettiva e costituiscono l'unica controparte del rapporto di appalto, integrando il rapporto tra struttura consortile e cooperative consorziate un rapporto di carattere organico, con la conseguenza che è il consorzio ad interloquire con l'amministrazione appaltante.

Dalla sopra esposta assimilazione consegue l'applicazione della disciplina dettata per i consorzi stabili anche ai consorzi di cooperative.